



## **Titolo**

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – non rilevanza della data di iscrizione presso il Registro delle imprese – fondamento

## **Descrizione**

La cessione delle quote di partecipazione è valida ed efficace in forza del semplice consenso manifestato dalle parti e da quel momento decorre il *dies a quo* per il computo del termine previsto dall'art. 20-bis, comma 4, delle NOIF. Pertanto non assume rilevanza la data di iscrizione presso il Registro delle imprese dell'atto di trasferimento di una quota sociale e quindi dell'efficacia costitutiva del detto atto, in quanto in tal senso verrebbe vanificata la ratio acceleratrice della novella nell'ottica della circoscritta tempistica dei campionati.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 55/CFA/2021-2022/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Caminiti

## **Riferimenti normativi**

art. 20-bis NOIF; art. 32, comma 5-bis, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0055 CFA del 3 gennaio 2022 (Calcio Foggia 1929 S.r.l. - Nicola Canonico - Maria Assunta Elena Pintus/Procura federale)**